

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE E MEDICO VETERINARIO PER LA CURA DEI GATTI DI COLONIA NEI COMUNI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì ___(_____) del mese di _____

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge tra:

L'Unione dei Comuni Valle e Delizie, d'ora in avanti definita per comodità "Unione", nella persona del Dirigente Settore Programmazione Territoriale, Ing. Alice Savi, nata a Ferrara il 22.01.1975 che dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in nome, per conto, interesse e rappresentanza di detto Ente al fine di dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 606 del 10/11/2023, esecutiva ai sensi di legge;

E

il veterinario Dott. _____, con studio veterinario a _____ (____) Via _____ n. _____, iscritto all'Ordine professionale dei Medici Veterinari della Provincia di _____ al n. _____, P. IVA _____ C.F. _____.

Premesso:

che la Legge n. 281 del 14.8.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" indica che:

- *Lo Stato Promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente (art.1);*
- *Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati dalle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati (art. 2 comma 1);*
- *E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà (art. 2 comma 7);*
- *I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'Autorità Sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo (art. 2 comma 8);*
- *I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili (art. 2 comma 9);*
- *Gli enti e le associazioni protezionistiche possono d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. (art. 2 comma 10);*

che la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000 "Nuove norme per la Tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e ss.mm.ii. dispone, fra l'altro, che:

- *La Regione Emilia-Romagna, recependo la L. 281/91, Legge Quadro in materia di*

animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. (art. 1 comma 1);

- I Comuni, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo. (art. 1 comma 1);

- Le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con le Associazioni (...), sentito l’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite;

- Gli interventi per la limitazione delle nascite (...) sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, o presso gli ambulatori convenzionati (art. 23);

che il punto 4 dell’Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n.472 del 12/04/2021 “Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, Oasi e Colonie Feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1302 del 16 settembre 2013”, riporta:

Censimento e gestione delle colonie feline. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. Qualora una Associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area, deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

I Comuni d’intesa con le ASL e con la collaborazione delle Associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 27/2000, a seguito di sopralluogo di verifica e compilazione dell’apposita scheda di cui all’allegato 1, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e avviare la procedura per l’istituzione della colonia felina. Ciò anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.

Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato” a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del contesto ambientale. Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un “Referente di colonia”, privato cittadino o appartenente ad una Associazione di Volontariato.

Il Referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l’alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell’area di somministrazione.

Il Comune provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.

I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione, al momento della sterilizzazione, di microchip e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune competente per territorio.

La cattura e l’eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà sono consentiti solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità. La cattura viene effettuata dai soggetti deputati ai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.

Richiamati:

- la Deliberazione di Consiglio Unione 14 del 09.04.2019 con la quale si è approvato il Regolamento sulla Tutela degli Animali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- la propria precedente determinazione N. 44 del 8/02/2024 con la quale è stata approvata la Convenzione tra l’Unione dei Comuni Valli e Delizie e l’Associazione “I

Gatti di Bea ODV" per la tutela della popolazione felina e la prevenzione del randagismo sul territorio dei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;

- la Deliberazione di Consiglio Unione N. 7 del 7/03/2024 con la quale si è approvato il Regolamento per il censimento e la gestione delle colonie feline nel territorio dell'Unione dei comuni Valli e Delizie;

Dato atto che il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione, in esecuzione di specifico obiettivo gestionale di cui all'allegato 1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, con determinazione n. _____ del _____, ha approvato un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di medici veterinari per garantire la cura della popolazione di gatti delle colonie feline e dei gatti incidentati senza proprietario nel territorio dell'Unione, per la durata di 3 anni, ed i seguenti allegati:

Allegato A: bozza di convenzione

Allegato A1: protocollo ASL

Allegato A2: scheda di accettazione del felino

Allegato B: modello di domanda

Dato atto che, espletate le procedure del suddetto avviso pubblico, il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione Valli e Delizie, con determinazione n. ____ del _____, ha approvato l'affidamento del servizio al medico veterinario dott. _____ ;

TUTTO CIÒ PREMESSO, e ritenuto parte integrante del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il rapporto tra Unione valli e Delizie e il Dott. _____ Medico Veterinario libero professionista normativamente abilitato finalizzato alla cura dei gatti di colonia nei Comuni dell'Unione Valli e Delizie.

ART 2 – FINALITA'

La convenzione ha come finalità la cura e la tutela dei gatti delle colonie feline e dei gatti incidentati senza proprietario nel territorio dell'Unione, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti e dell'obiettivo di promuovere e sostenere le iniziative per il contenimento delle nascite.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il medico Veterinario, in proprio o in collaborazione con altro personale abilitato, si impegna a garantire le seguenti attività:

- a) implementare, in caso di particolari necessità o richieste da parte dell'Unione, il numero delle sterilizzazioni dei gatti di colonia, o di eventuali altre strutture di ricovero pubbliche che potranno realizzare sul territorio dell'Unione, rispetto a quelle già effettuate dall'UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL di Ferrara (di seguito USL) e disciplinate all'interno della "CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE E L'ASSOCIAZIONE "I GATTI DI BEA ODV" PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE FELINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE" approvata con Determinazione Dirigenziale N. 44 del 8/02/2024 e sottoscritta in data 5/03/2024;

- b) contribuire alle cure veterinarie per i gatti appartenenti alle colonie feline censite o a eventuali altre strutture di ricovero pubbliche che potranno realizzare sul territorio dell'Unione;
- c) garantire, eventualmente con la collaborazione di una clinica specializzata, il servizio veterinario H24 e 7 giorni su 7 per i gatti incidentati senza proprietario, rinvenuti nei territori dell'Unione. Nel caso di animale vagante ma di proprietà, le spese per l'intervento su gatti incidentati dovrà essere totalmente sostenuto dal proprietario stesso.

ART. 4 – COMPITI DEL VETERINARIO

IL Dott. _____ si obbliga a provvedere a tutto quanto di seguito precisato:

- a) garantire la disponibilità di un ambulatorio (proprio o messo a disposizione da altro medico veterinario), ubicato entro il raggio di 40 chilometri dalla sede dell'Unione (Portomaggiore Piazza Umberto I, N. 5), facendosi carico di tutte le spese relative all'utilizzo dell'ambulatorio stesso;
- b) garantire il servizio in caso di assenze prolungate per ferie o malattia, provvedendo alla propria sostituzione temporanea con personale qualificato di pari competenza e garantire, eventualmente con la collaborazione di una clinica specializzata, il servizio veterinario H24 e 7 giorni su 7 per i gatti incidentati senza proprietario, rinvenuti nei territori dell'Unione;
- c) in accordo con i veterinari dell'UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL di Ferrara (di seguito USL) o con il competente ufficio dell'Unione, eseguire le attività di sterilizzazione, apicectomia auricolare e microchippatura dei gatti di colonia, o di eventuali altre strutture di ricovero pubbliche che si potranno realizzare sul territorio dell'Unione, presso ambulatorio veterinario proprio o messo a disposizione da altro medico veterinario sito in _____ o presso l'ambulatorio AUSL sito in Portomaggiore via Fausto Beretta N. 7 nella giornata prevista per detti interventi che verrà stabilita di comune accordo con AUSL, organizzando di volta in volta gli interventi di cattura con il personale addetto o con le associazioni di volontariato interessate;
- d) mettere a disposizione il materiale d'uso ed i farmaci per gli interventi, mentre l'acquisto dei microchip è in capo all'Unione Valli e Delizie;
- e) per le attività di sterilizzazione, apicectomia auricolare e microchippatura il veterinario dovrà:
 - attenersi alle modalità operative contenute nel PROTOCOLLO per la Sterilizzazione dei Gatti di Colonie feline dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ufficialmente censite, presso Ambulatorio di Portomaggiore tra l'UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'Azienda ASL di Ferrara, l'Unione Valli e Delizie e l'Associazione "I Gatti di Bea" di cui all'allegato A1;
 - compilare la scheda di accettazione di cui all'allegato A2;
- f) garantire la necessaria osservazione post-operatoria, il tutto finalizzato ad un regolare inserimento dei gatti nella colonia di provenienza;
- g) rendicontare semestralmente l'attività svolta di assistenza veterinaria, sterilizzazioni ed impianto microchip effettuati;

h) garantire le necessarie attività di cura ai gatti appartenenti a colonie feline o a eventuali altre strutture di ricovero pubbliche che potranno realizzare sul territorio dell'Unione. Il medico svolgerà le seguenti attività presso una propria struttura, mettendo a disposizione, a proprie spese, tutto l'occorrente per l'effettuazione degli interventi chirurgici:

- procedere alla verifica sull'animale della presenza di un identificativo elettronico mediante lettore. Qualora non presente, il medico veterinario procede alla identificazione elettronica dell'animale e all'inserimento dei relativi dati nell'anagrafe regionale degli animali da affezione;
- compilare, con il referente di colonia, la scheda di cui all'allegato A2 del presente avviso nella parte attestante la provenienza dell'animale;
- procedere alla visita clinica di base, accertando lo stato di salute generale dell'animale e la necessità di ulteriori esami o di attività di cura;
- procedere all'effettuazione degli eventuali esami necessari;
- effettuare gli interventi di cura ritenuti opportuni e necessari;
- qualora sia impossibile visitare l'animale per manifesta aggressività, procedere alla visita dopo averlo sedato;
- nel caso in cui dopo la visita clinica di base l'animale non necessiti di interventi, riconsegnare l'animale al referente della colonia felina o a chi ne fa le veci;
- dopo l'eventuale intervento, procedere all'assistenza dell'animale sino al suo risveglio dall'eventuale anestesia o secondo necessità;
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione nei confronti dei referenti di colonia, anche veicolando eventuale materiale comunicativo realizzato nell'ambito della campagna di sterilizzazione e cura, ai sensi delle linee guida di cui all'art. 43, comma 3, della L.R. 37/2010;
- dare immediata comunicazione all'Unione e all'associazione di volontariato convenzionata delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

Sono escluse le cure di patologie acute o croniche aventi cause non infettive.

i) assicurare l'assistenza medico veterinaria H24 e 7 giorni su 7 per i casi di urgenza e in caso di animali incidentati. In sua assenza (ad esempio durante i giorni festivi e di notte) il medico veterinario potrà avvalersi del supporto di una clinica veterinaria, di cui dovrà fornire gli estremi e gli orari di sostituzione, a cui potrà essere trasportato l'animale da chi lo abbia trovato, o dall'Associazione di volontariato convenzionata, o dalla Polizia locale. I casi di urgenza riguardano esclusivamente l'assistenza prestata ad animali in pericolo di vita.

Qualora le condizioni di urgenza lo consentano si dovrà intervenire con le medesime modalità di cui al precedente punto 6.

Anche in questo caso il veterinario dovrà compilare la scheda di cui all'allegato A2 del presente avviso;

j) Comunicare orari di apertura e di chiusura della Clinica/dell'Ambulatorio, numeri di telefono e di fax, nominativi delle persone a cui rivolgersi in caso di bisogno e/o emergenza affinché l'Unione possa renderli noti alla popolazione mediante avviso sulla pagina web e durante gli orari di apertura degli uffici;

k) sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità arrecata per danni a se stesso, a

terzi, alla struttura in cui esercita e agli animali sottoposti alle proprie cure, derivante dall'esercizio della propria attività;

- l) operare secondo le modalità indicate dall'Unione e dai Regolamenti approvati dagli Enti competenti in materia, eventualmente aggiornati o implementati.

La cattura dei gatti sarà condotta con l'ausilio dei referenti di colonia e dell'Associazione convenzionata che provvederanno anche al trasporto dei gatti presso l'ambulatorio messo a disposizione dal veterinario sito in _____ o presso l'ambulatorio ASL sito in Portomaggiore Via Fausto Beretta 7, in accordo col personale veterinario Unità Operativa Complessa Igiene degli Allevamenti e P.Z. dell'Az. USL di Ferrara.

Art. 4 – COMPITI DELL'UNIONE

L'Unione Valli e Delizie si impegna a tutto quanto di seguito precisato:

1. stabilire all'inizio dell'anno finanziario apposito stanziamento nel bilancio di previsione, per il rimborso delle spese al professionista incaricato. La somma prevista all'inizio di ogni esercizio verrà comunicata al professionista incaricato, in modo da costituire il limite di spesa per l'esecuzione delle sterilizzazioni. Qualsiasi variazione dello stanziamento verrà comunicata al professionista interessato prima del suo verificarsi, per l'aggiornamento della situazione;
2. a vigilare sullo svolgimento delle attività suddette, verificando che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli animali e che le modalità di intervento vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle normative specifiche in materia;
3. acquistare e mettere a disposizione i microchip necessari al riconoscimento degli animali.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento delle attività l'Unione Valli e Delizie riconoscerà un rimborso massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) all'anno, egualmente suddivisi fra i tre Comuni dell'Unione, a fronte delle attività svolte, opportunamente documentate dal veterinario. Il rimborso previsto potrà essere annualmente così ripartito:

- massimo il 40% per sterilizzazioni, di cui al punto 5;
- massimo il 40% per cura dei gatti di colonia, di cui al punto 6;
- almeno il 20% per assistenza medica ai gatti incidentati, di cui al punto 7.

Tale percentuale potrà essere rivalutata dopo la prima rendicontazione delle spese, anche su istanza del veterinario, con determina dirigenziale.

L'Unione si impegna a corrispondere tale rimborso al medico veterinario a seguito di apposita rendicontazione della attività svolta, che dovrà essere trasmessa semestralmente all'Unione (entro il mese di agosto dell'anno di riferimento ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo), nell'ambito degli impegni di spesa relativi alle risorse all'uso previste nel bilancio dell'Unione. Tale rendicontazione dovrà comprendere una relazione dettagliata delle prestazioni rese, con richiamo agli estremi delle fatture inoltrate, suddivise per i tre Comuni.

A seguito delle verifiche effettuate dall'Unione sulla documentazione prodotta, il medico veterinario potrà emettere fattura elettronica il cui pagamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Con il pagamento delle fatture trasmesse si intendono compensate le cure, i medicinali e

qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa, nonché gli eventuali oneri per soppressione e smaltimento carcassa.

Il veterinario dovrà segnalare all'Unione il raggiungimento del tetto massimo di spesa annua stanziata per Comune per le determinazioni conseguenti.

Art. 6 - OSSERVANZA DELLA VIGENTE NORMATIVA E RESPONSABILITÀ

Il medico veterinario, con riferimento alle sedi utilizzate e al personale con cui collabora ai fini della presente convenzione:

- garantisce di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto del presente atto;
- è tenuto ad osservare, nello svolgimento delle attività, le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali ed in particolare le norme di cui alla L. 14.08.91, n. 281, *Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*, alla L. R. 07.04.2000, n. 27 *Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*, alla Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021 *Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla DGR 1302/2013*, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione;
- dovrà operare in accordo con l'Unità Operativa Complessa Igiene degli Allevamenti e P.Z. dell'Az. USL di Ferrara, nel rispetto delle indicazioni atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie feline;
- è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI previsti dal D.Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per danni che possano derivare all'Unione a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esse connesse o conseguenti, è a carico del medico veterinario.

ART. 7 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il veterinario dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di Comportamento specificativo ed integrativo del Regolamento recante il Codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 approvato con DPR 16/04/2013 n. 62, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie – aggiornato al triennio 2023-2025 – contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO dell'Unione e ricevuto in copia dall'affidatario medesimo all'atto della stipula del presente contratto.

In particolare dovrà attenersi agli obblighi di condotta sanciti dal suddetto codice di comportamento all'art. 3 - "Principi generali", all'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", all'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", all'art. 10 - "Comportamento nei rapporti privati" ed all'art. 17 - "Contratti ed altri atti negoziali", interpretando opportunamente gli articoli 8 e 17 dalla prospettiva dell'affidatario/appaltatore.

A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano che il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi contenuti nell'art. 3 - "Principi generali", nell'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10 - "Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 17 - "Contratti ed altri atti negoziali" del citato Codice di comportamento adottato

dall'Unione.

Inoltre è obbligato a rispettare la norma contenuta nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul "divieto di pantouflage" che testualmente dispone quanto segue: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Il medico veterinario dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, che i propri dati sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventualmente conferiti in seguito.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA

La durata del servizio è stabilita in complessivi 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Eventuali proroghe del servizio sono ammesse per una durata strettamente necessaria all'esperimento della nuova procedura di selezione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

La richiesta di proroga del servizio (da intendersi agli stessi patti e condizioni di quello originario) dovrà essere avanzata dall'Unione entro quindici giorni antecedenti la scadenza del contratto.

L'Unione può risolvere in ogni momento, previa diffida, la presente Convenzione, senza oneri a proprio carico, per provata inadempienza del medico veterinario, di uno qualsiasi degli impegni previsti nel presente atto.

Il medico veterinario può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione di impegni previsti nel presente atto che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 9 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di diritti di Segreteria e di scritturazione, sono a totale ed esclusivo carico del veterinario.

Il presente atto, in quanto scrittura privata soggetta ad I.V.A., verrà registrato solo in casi d'uso, ai sensi del DPR N. 131 del 26-04-86.

L'imposta di bollo su questo atto viene assolta, con oneri a carico della controparte, mediante applicazione degli appositi contrassegni telematici sulla stampa del documento cartaceo che sarà conservato agli atti dell'Ente e della quale viene effettuata una scansione in formato "pdf" al fine di acquisire sulla stessa la firma digitale delle Parti.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio oggetto della presente Convenzione, sono a carico dell'aggiudicatario. L'Unione è, pertanto, tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata della Convenzione.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale previa verifica da parte

del Dirigente dell'Unione della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e sarà conservato presso l'archivio informatico del Protocollo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Letto, approvato e sottoscritto.

l'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Ing. Alice Savi)

Il Medico Veterinario

Allegato A1: protocollo ASL

Allegato A2: scheda di accettazione del felino